



TRIBUNALE DI LOCRI

Decreto n. 5 /2025

Oggetto: proroga del provvedimento ex art. 175 bis co. 4 c.p.p. Difetto dei presupposti per un corretto funzionamento dell'applicativo APP in relazione all'adozione ed al deposito di atti, documenti, richieste e memorie relativi alle fasi processuali di cui al Libro V titolo IX, libro VI titoli II, V e V-bis ed al giudizio dibattimentale e predibattimentale;

Considerato che in data 31.03.2025 cesserà di avere effetto il provvedimento redatto dallo scrivente il 07.01.2025, poi integrato in data 09.01.2025, con il quale si statuiva il sistema del cosiddetto "doppio binario" relativamente all'applicativo App 2, per fronteggiare con immediatezza le numerose ipotesi di parziale non funzionamento del sistema.

Più precisamente, con i due provvedimenti sopra richiamati si autorizzava il deposito di atti e la redazione di documenti sino al 31 marzo 2025 anche con modalità analogiche e non telematiche sia parte dei soggetti abilitati interni, che di quelli esterni, in tutti i casi di cui alla disciplina riformata con il decreto del Ministero della Giustizia emesso in data 27 dicembre 2024 n. 206, ferme restando le modalità già in vigore in relazione alle ipotesi già precedentemente disciplinate.

Si chiariva, tuttavia, che avrebbe dovuto essere sempre privilegiata da parte di tutti la stesura ed il deposito di atti e documenti in via telematica e solo quando vi fossero stati errori di sistema, di qualunque tipo, che avrebbero potuto essere relativi anche al singolo atto, essi avrebbero dovuto essere segnalati con apertura di apposito ticket, che avrebbe consentito in automatico il deposito in formato analogico dello stesso (successivamente da scannerizzare e inserire telematicamente nella procedura interessata) e ciò al fine di non determinare interruzioni o sospensioni dell'attività giurisdizionale.

Preso atto della relazione trimestrale del MAGRIF in merito al funzionamento dell'applicativo di cui si discute, che è stata comunicata allo scrivente in data odierna, e con la quale si evidenzia il perdurare dei molteplici casi di malfunzionamento di App 2, non sempre immediatamente risolvibili nonostante l'apertura dei ticket, a volte relativi a procedure di urgenza (come quelle in tema di convalida degli arresti, soggetti a termini perentori);

considerato, inoltre, che rientra nella nozione di malfunzionamento *"qualsiasi effettiva anomalia dei sistemi protrattasi per una durata apprezzabile, quale ne sia la causa, che impedisca di compiere in*





modalità telematica atti del procedimento secondo le norme che li disciplinano” (cfr. Cass. Pen., Sez. 5, Sentenza n. 47016 del 06/11/2024, Rv. 287367 - 01).

- che, quindi, appare necessario disporre una proroga dei due provvedimenti prima richiamati del 7 e 9.03.2025 fino al 30.06.2025, avendo sempre cura di privilegiare da parte di tutti la stesura ed il deposito di atti e documenti in via telematica.

Si onera il MAGRIF per il settore penale alla predisposizione di una relazione, con cadenza mensile, in ordine agli sviluppi dell'applicativo in oggetto ed allo stato di digitalizzazione del settore penale;
Si riserva la possibilità di convocare, in tempi brevi, una riunione dell'intero Settore Penale, aperta alla partecipazione dei Magistrati Referenti per l'Informatica, della Procura della Repubblica e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in sede, al fine di adottare una *strategia comune* per adeguare l'organizzazione del settore penale agli *standard* informatici richiesti dalla disciplina legislativa e dalla normativa ministeriale

P.Q.M.

Visto l'art. 175 bis comma 4 c.p.p.;

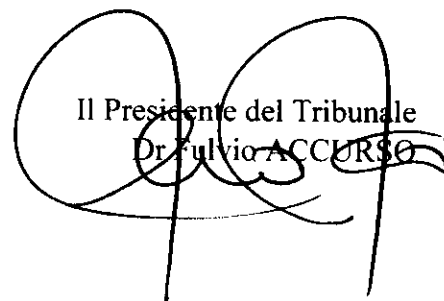
Dispone la proroga dei provvedimenti redatti dallo scrivente in data 7 e 9.01.2025 per consentire ai magistrati, ai soggetti abilitati esterni, al personale amministrativo e al personale comunque interessato di redigere e depositare sino al 30 giugno 2025 anche con modalità analogiche e non telematiche gli atti, documenti, richieste e memorie in tutti i casi di cui alla disciplina riformata con il decreto del Ministero della Giustizia emesso in data 27 dicembre 2024 n. 206, ferme restando le modalità già in vigore in relazione alle ipotesi già precedentemente disciplinate e avendo sempre comunque cura di privilegiare da parte di tutti la stesura ed il deposito di atti e documenti in via telematica.

Si pubblichi sul sito del Tribunale.

Si comunichi al Procuratore della Repubblica in sede, ai Presidenti di Sezione ed ai Coordinatori degli Uffici, ai Giudici professionali ed onorari del settore penale, Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Locri, al R.I.D. ed al MAGRIF per il settore penale giudicante, nonché al Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, Direzione Generale per i Servizi Informativi Automatizzati.

Locri, 25 marzo 2025

Il Presidente del Tribunale
Dr. Fulvio ACCIORSO



PROT. N. 28/2025 I.
DEL 25/03/2025

Alla gentile attenzione

del Presidente del Tribunale di Locri,
dott. Fulvio Accurso

e p.c. del RID giudicante
dott. Mauro Bottone

OGGETTO: relazione mensile sugli sviluppi di APP a seguito di provvedimento ex art. 175 co. 4 c.p.p. del 07.01.2025.

Il sottoscritto dott. Mario Boccuto, Giudice del dibattimento presso la Sezione Penale del Tribunale di Locri, Mag.rif. per l'intero settore penale;

visto l'art. 1, co. 1, 3 e 4 del Decreto del Ministero della Giustizia emesso in data 27 dicembre 2024 n. 206, che così recita: **1. Salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali: a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; b) Procura europea; c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario; d) tribunale ordinario; e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione; 3. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche; 4. Fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 può avere, altresì, luogo anche con modalità non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale;**

letti i Decreti Presidenziali nn. 1 e 2 del 2025, con cui si è onerato il Mag.rif. di relazionare mensilmente sugli sviluppi del portale APP a seguito dell'emanazione in data 07.01.2025 del provvedimento ex art. 175 co. 4 c.p.p.;

richiamata la precedente relazione mensile sugli sviluppi di APP trasmessa in data 06.02.2025;

OSSERVA

Le disposizioni sopra richiamate prevedono l'ulteriore estensione, a far data dal 1° aprile 2025, dell'obbligo di deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti che si trovano nella fase dell'udienza preliminare, nella fase predibattimentale e dibattimentale di primo grado innanzi al Tribunale ordinario, anche per i flussi relativi ai seguenti riti alternativi: giudizio abbreviato, giudizio direttissimo; giudizio immediato.

In tale ottica, in ossequio alle disposizioni normative e regolamentari, è necessario che all'interno dell'Ufficio ogni singolo operatore svolga le proprie attribuzioni attraverso l'applicativo APP 2.0, laddove non sorgano problematiche di carattere tecnico.

In tal senso, come sottolineato nell'ambito della riunione distrettuale RID-Mag.rif. tenutasi in data 18.02.2025, è auspicabile il superamento di quella fisiologica resistenza sorta dinanzi all'introduzione di novità di portata tale da modificare le abitudini lavorative di ogni singolo operatore.

Tuttavia, non può mancare di osservare che non sono state risolte le pur numerose problematiche che, sin dalla sua introduzione, hanno afflitto l'applicativo e che hanno costretto gli utenti a operare in

modalità non telematica ogni qual volta si sono imbattuti in imprevedibili errori impeditivi generati dal portale.

Si segnalano, infatti, oltre a quanto già evidenziato con nota del 06.02.2025, le numerose segnalazioni provenienti dall'Ufficio di Cancelleria, i cui operatori lamentano l'impossibilità di operare anche semplici modifiche all'interno dei fascicoli digitali, ad esempio mediante lo spostamento o l'eliminazione di documenti inseriti per errore in un determinato fascicolo o per i quali sia stata disposta l'espunzione dal magistrato titolare del procedimento.

Con particolare riferimento, poi, all'estensione che entrerà in vigore dal prossimo 1° aprile, si segnala che in data 06.03.2025 lo stesso scrivente ha dovuto affrontare, nel corso di convalida di un arresto con contestuale richiesta di giudizio direttissimo, un errore bloccante che ha impedito la sottoscrizione e il successivo deposito dell'ordinanza di convalida appena redatta e che è stato possibile superare solo mediante il deposito cartaceo della stessa. La problematica, peraltro, segnalata attraverso apposito ticket n. RITM1894435, ha richiesto l'intervento di tecnici di secondo livello, con intervento per la risoluzione programmato a più di una settimana dalla segnalazione.

È del tutto evidente, dunque, che l'applicativo è tuttora afflitto da malfunzionamenti impeditivi tali da provocare stasi procedimentali, nonché l'immediata e imprevedibile paralisi dell'esercizio della giurisdizione.

A ciò si aggiunga che, sul versante tecnico-organizzativo, nelle aule di udienza nessun ulteriore accesso, oltre a quello del Presidente e del Cancellerie, è a disposizione delle altre parti processuali, le quali, dunque, sono comunque obbligate a fare ricorso alla documentazione cartacea anche per la semplice consultazione dei fascicoli. Si segnala, a tal riguardo, che i cablaggi svolti nelle ultime settimane non hanno ancora superato la verifica di funzionamento del collegamento alla rete RUG.

Ancora, occorre segnalare che attualmente l'applicativo soffre di una mancata coerenza interna, essendo venuti in evidenza numerosi fascicoli da tempo esitati, ma che, ciò nonostante, risultano ancora pendenti sul ruolo di diversi magistrati. Per tale motivo, non può ancora ritenersi assicurata la piena correttezza ed affidabilità dei flussi informatici generati e gestiti all'interno dell'applicativo.

Per tutte le suesposte ragioni e per quelle indicate con le precedenti note, non si ritiene possano considerarsi superati i motivi che hanno giustificato l'adozione dei vigenti provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 175 bis co. 4 c.p.p..

A tal fine, va evidenziato che rientra nella nozione di malfunzionamento *"qualsiasi effettiva anomalia dei sistemi protrattasi per una durata apprezzabile, quale ne sia la causa, che impedisca di compiere in modalità telematica atti del procedimento secondo le norme che li disciplinano"* (cfr. Cass. Pen., Sez. 5, Sentenza n. 47016 del 06/11/2024, Rv. 287367 - 01).

Tanto si comunica al Presidente del Tribunale di Locri per ogni propria valutazione e, per conoscenza, al RID giudicante penale.

Locri, 25.03.2025

Con osservanza,
il Mag.Rif. per l'intero settore penale del Tribunale di Locri

Dott. Mario Boccuto

